

Allegato "C" al repertorio 31266/13805
Statuto dell'Associazione di Promozione sociale

"EVOLUZIONE SELF HELP APS"

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

1. E' costituita, conformemente alla Carta costituzionale nonché agli articoli 35 e seguenti del D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 "Codice del Terzo Settore" (d'ora in avanti Codice) s.m.i. e al Codice civile, l'Associazione di Promozione Sociale **"EVOLUZIONE SELF HELP APS"**.

2. L'Associazione EVOLUZIONE SELF HELP APS ha sede legale nel Comune di Torino. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune, e deve essere comunque comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli Enti gestori di Pubblici Registri, presso i quali l'organizzazione è iscritta.

3. La durata dell'Associazione è fissata al 31 dicembre 2050 salvo proroga o anticipato scioglimento da deliberarsi dall'Assemblea straordinaria.

Art. 2

Scopi e finalità

1. L'Associazione EVOLUZIONE SELF HELP APS è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, senza scopo di lucro ed ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Essa opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.

2. L'associazione, perseguendo l'esclusiva finalità di solidarietà sociale, si ispira ai principi dell'auto-mutuo-aiuto e si rivolge a tutti coloro che intendono agire a favore del proprio benessere psichico e psicologico. Attraverso momenti di aggregazione collettiva nel rispetto delle differenze individuali, promuove iniziative atte a supportare ogni persona nel suo percorso di recovery, a contrastare lo stigma sulla malattia mentale e a rispondere ai bisogni esistenti o emergenti tramite la proposta di attività, il supporto reciproco e l'investimento su una comunità inclusiva.

Art. 3

Attività

1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 2 e al fine di sostenere l'autonoma iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune, l'Associazione si propone, ai sensi dell'art. 5 del Codice, di svolgere in via esclusiva o principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, una o più attività di interesse generale; e, precisamente le attività contraddistinte dalle seguenti lettere come indicate nel detto art. 5:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

2. Nello specifico, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione intende svolgere le seguenti attività:

- supporto all'autonomia di persone appartenenti a categorie fragili attraverso l'erogazione di servizi residenziali e percorsi di integrazione nel tessuto sociale;

- organizzazione di attività ricreative, culturali, sportive ed aggreganti (feste, gite, spettacoli, mostre etc.);

- laboratori espressivi finalizzati a sensibilizzare sul tema della salu-

te mentale e favorire il confronto libero e aperto tra le persone;

- conduzione di gruppi di auto-mutuo-aiuto, rivolti anche a persone afferenti ai servizi di salute mentale;
- organizzazione e gestione di attività culturali e di formazione in collaborazione con scuole e enti pubblici e privati;
- promozione di iniziative volte a stimolare la cultura del volontariato e lo scambio costruttivo tra le persone;
- realizzazione di progetti finalizzati alla prevenzione del disagio e alla lotta allo stigma;
- svolgimento di attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto del disposto legislativo.

Tutte le attività potranno essere svolte dall'Associazione sia direttamente che indirettamente, anche mediante accordi o convenzioni con enti senza scopo di lucro, cooperative, enti e soggetti che ne condividano le finalità.

Le attività di cui sopra, potranno essere svolte anche attraverso la realizzazione e/o la partecipazione a progetti specificatamente promossi attraverso bandi o finanziamenti pubblici o privati.

3. L'Associazione EVOLUZIONE SELF HELP APS, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio direttivo. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice.

Art. 4

Modalità di svolgimento delle attività

1. Le attività di cui all'articolo precedente sono svolte dall'Associazione EVOLUZIONE SELF HELP APS in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese, preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Assemblea dei soci dell'Associazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

3. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del DPR n. 445/2000, purché non superino l'importo stabilito, sotto l'osservanza dei limiti di legge, dall'assemblea dei soci, la quale delibera sulle tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, secondo quanto previsto

dall'art. 17 del Codice.

4. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione EVOLUZIONE SELF HELP APS di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

5. L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del Codice.

6. L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del Codice, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 5

Patrimonio e risorse economiche - Esercizio sociale - Bilanci

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento del proprio scopo ed è costituito da:

- quote associative e contributi degli aderenti e di privati;
- finanziamenti pubblici e privati per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività dell'associazione;
- erogazioni liberali di associati e di terzi;
- entrate derivanti da contributi e rimborsi derivanti da convenzioni con le amministrazioni pubbliche;
- eredità, donazioni e legati;
- ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice e s.m.i.;
- entrate da attività diverse, strumentali e secondarie di cui all'art. 6 del Codice;
- entrate da attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 117/2017 e s.m.i..

2. L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.

3. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo e preventivo e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione almeno 15 (quindici) giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Nei casi previsti dalle vigenti norme di legge deve altresì essere redatto e depositato il bilancio sociale.

4. E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5. E' fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli even-

tuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'Associazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 6

Soci

1. Il numero dei soci dell'Associazione è illimitato. Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche in numero non inferiore a sette che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione. Possono far parte dell'Associazione altre associazioni di promozione sociale nonché altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, questi ultimi a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle associazioni di promozione sociale associate.

3. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 7.

Art. 7

Criteri di ammissione - Recesso ed esclusione dei Soci

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, di provenienza, culturali, politici o religiosi. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà genitoriale sui medesimi. L'ammissione viene decisa dal Consiglio direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione. La richiesta di ammissione di altri enti deve essere firmata dal rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che li rappresenti in seno all'associazione stessa. Il Consiglio direttivo delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda.

2. Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 30 giorni dalla data della deliberazione, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.

3. Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

4. Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea.

5. A seguito dell'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci, il richiedente, ad ogni effetto, acquisisce la qualifica di socio, che è intransmissibile.

6. La qualifica di socio si perde per recesso od esclusione. La comunicazione di recesso deve essere presentata per iscritto al Consiglio direttivo. L'esclusione di un socio viene deliberata dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio direttivo, dopo che gli sono stati contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, con-

sentendogli facoltà di replica. L'esclusione viene deliberata nei confronti del socio che:

- non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'associazione;
- senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale, trascorsi 30 giorni dal sollecito scritto;
- svolga attività contrarie agli interessi dell'associazione;
- in qualunque modo arrechi danni gravi all'associazione.

7. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.

8. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'associazione sia all'esterno per designazione o delega.

9. Il socio receduto o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività del recesso o dell'esclusione.

10. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo l'associato o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 8

Diritti e doveri dei Soci

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione ed alle sue attività.

2. I soci hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica, nei limiti e modalità stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'associazione;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di partecipare alle assemblee esprimere il proprio voto in relazione agli argomenti all'ordine del giorno;
- di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo, entro le limitazioni imposte dalle direttive sulla privacy.

3. I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello statuto, del regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a mantenere sempre un comportamento non contrario agli interessi dell'Associazione;
- al pagamento nei termini della quota associativa.

Art. 9

Quota associativa

1. I soci devono corrispondere, entro il termine del 31 marzo la quota associativa annuale nell'importo stabilito dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non restituibile.

2. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota associativa annuale.

Art. 10

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio direttivo;
- Il Presidente.
- L'Organo di controllo, se nominato.

Art. 11

Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione, ne regola l'attività ed è composta da tutti i soci.

2. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'associazione, è ordinaria in tutti gli altri casi.

3. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, inoltre dovrà essere convocata quando il Consiglio direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.

4. La convocazione può avvenire secondo le seguenti modalità:

a) mediante comunicazione inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica, almeno 8 giorni prima del giorno fissato per l'adunanza e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, anche fuori dalla sede legale, purché in Italia, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in un giorno diverso;

b) in caso di particolare urgenza l'Assemblea può essere convocata mediante l'invio di telegramma, PEC o fax almeno tre giorni prima dell'adunanza.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci, i componenti del Consiglio Direttivo e dell'organo di controllo, ove nominato.

5. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o dal Vicepresidente, nel caso in cui il Presidente fosse impossibilitato o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. Il Presidente, con il consenso dell'assemblea, nomina un segretario.

6. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto dal segretario, che lo sottoscrive insieme al Presidente.

7. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli associati iscritti da almeno 3 mesi nel libro dei soci che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

8. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

9. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta

anche in calce all'avviso di convocazione.

10. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati, qualora l'associazione abbia un numero di associati inferiore a cinquecento e di 5 associati, qualora abbia un numero di associati non inferiore a cinquecento.

9. Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi. E' esclusa la partecipazione del minore all'elettorato passivo.

Art. 12

Assemblea Ordinaria dei Soci

1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.

2. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

4. L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del Codice;
- discute ed approva i programmi di attività;
- elegge i componenti del Consiglio direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
- nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, se previsto;
- elegge e revoca i componenti dell'Organo di controllo, se previsto;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- approva l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati;
- delega il Consiglio direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'associazione;

- determina i limiti di spesa e i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 4 del presente Statuto.

5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Art. 13

Assemblea Straordinaria dei Soci

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 11.

2. L'Assemblea straordinaria dei soci delibera sulle eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, sulla fusione, scissione e trasformazione dell'associazione con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

3. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 14

Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di tre fino ad un massimo di quindici consiglieri scelti fra i soci, che durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. Si applica l'articolo 2382 del Codice civile.

2. L'Assemblea, che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di consiglieri componenti dell'eligendo Consiglio direttivo.

3. Il Consiglio direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il presidente, il vicepresidente ed eventualmente il tesoriere.

4. Il tesoriere, ove nominato, cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'associazione, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'associazione; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio direttivo.

5. In caso di morte, dimissioni o decadenza di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e i consiglieri così nominati rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio stesso. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti o loro indisponibilità, l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.

6. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

7. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai

consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute, documentate e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.

8. Il Consiglio direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare, esso svolge le seguenti attività:

- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del Codice;
- delibera sulle domande di nuove adesioni;
- sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
- sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue e gli eventuali contributi straordinari;
- approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'associazione;
- delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto;
- ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.

9. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio direttivo.

10. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente di regola almeno ogni quattro mesi e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei componenti.

11. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 5 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In caso di particolare urgenza il Consiglio direttivo può essere convocato per telegramma o e-mail inviate almeno 2 (due) giorni prima della data prefissata. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo e dell'organo di controllo, ove nominato.

12. Il Consiglio direttivo può riunirsi anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l'identità dei componenti che partecipano e votano.

13. I verbali delle sedute del Consiglio direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, devono essere trascritti nel Libro Verbali delle riunioni e Deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura del Consiglio medesimo.

14. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo. Le deliberazio-

ni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

15. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 15

Presidente

1. Il presidente è eletto dal Consiglio direttivo nel suo seno.

1. Ha la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'associazione; convoca e presiede il Consiglio direttivo del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.

2. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al vicepresidente. Il fatto stesso che intervenga il vicepresidente attesta di per sé l'assenza o l'impedimento del Presidente, esonerando i terzi da ogni responsabilità al riguardo.

3. Il presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio direttivo alla prima riunione utile.

Art. 16

Organo di controllo

1. Qualora se ne ravvisi la necessità e, comunque, nei casi previsti per legge ai sensi dell'art. 30 del Codice viene nominato dall'Assemblea un organo di controllo anche monocratico, secondo quanto stabilito dall'assemblea all'atto della nomina.

2. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del Codice, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo

di controllo.

5. L'Organo di controllo dura in carica 3 anni e può essere rinominato nei limiti di legge.

6. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 17

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti

1. Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge, ai sensi dell'art. 31 del Codice, l'Assemblea, ove non abbia affidato tale incarico all'organo di controllo, ai sensi del precedente articolo 16, comma 3, nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

2. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica 3 anni e può essere rinominato nei limiti di legge.

3. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'associazione, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili e svolge tutte le altre funzioni ad esso spettanti ai sensi di legge.

Art. 18

Comitati Tecnici

1. Nell'ambito delle attività approvate dall'Assemblea dei soci, il Consiglio direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'associazione intende promuovere. Il Consiglio direttivo stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

Art. 19

Scioglimento - Devoluzione del patrimonio residuo

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'associazione con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'associazione per qualsiasi causa, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione, sotto l'osservanza di quanto previsto al comma successivo.

2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1 del Codice, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 20

Norme finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto si applica la normativa vigente in materia di associazioni di promozione sociale e di enti del Terzo settore (D.Lgs. n. 117/2017 s.m.i.) nonché, in quanto compatibili, le norme del Codi-

ce civile.

Visto per inserzione

Torino, 20 dicembre 2022

VICTOR DE PAOLI

SANTINO FRANCESCO MACCARONE NOTAIO

Certificazione di conformità di copia redatta su supporto digitale a originale redatto su supporto analogico.

Certifico io sottoscritto dottor Santino Francesco MACCARONE, notaio in Torino, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotato del certificato numero di serie 0E85 vigente fino alle ore 09:43:42 del 7 settembre 2023, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority) che la presente copia composta di numero ventisette facciate e redatta su supporto informatico è conforme all'originale redatto su supporto analogico, conservato nei miei rogiti e firmato a norma di legge.

Torino, lì ventisette dicembre duemilaventidue nel mio studio in Torino, via Pietro Micca n. 9.

Firmato digitalmente: Notaio Santino Francesco MACCARONE